



## COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-21 Documento dedicato alle aziende associate

21/05/2024

### REGOLAMENTO UE 2024/1157

#### IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA NUOVE MISURE SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI

Martedì 27 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva le nuove misure UE relative alla spedizione di rifiuti, con 587 voti favorevoli, 8 contrari e 33 astensioni.

I deputati hanno approvato l'accordo raggiunto con il Consiglio che mira a proteggere più efficacemente l'ambiente e la salute umana, contribuendo agli obiettivi dell'economia circolare dell'UE e dell'inquinamento zero. Nel 2020, le esportazioni di rifiuti dell'UE verso paesi terzi hanno raggiunto 32,7 milioni di tonnellate, pari a circa il 16% del commercio mondiale di rifiuti. Inoltre, ogni anno tra i Paesi dell'UE vengono spediti circa 67 milioni di tonnellate di rifiuti.

La proposta di riforma delle norme dell'UE in materia di spedizioni di rifiuti stabilisce procedure e misure di controllo in funzione dell'origine, della destinazione e del percorso di trasporto dei rifiuti, nonché del tipo di rifiuti e del trattamento che subiranno a destinazione e allo stesso tempo impone pesanti restrizioni. Nell'adottare la presente relazione, il Parlamento risponde alle aspettative dei cittadini affinché l'UE migliori le norme ambientali relative alle spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi e applichi controlli e sanzioni più rigorosi per fermare le esportazioni illegali.

Le norme per l'esportazione di rifiuti dall'UE verso Paesi terzi, infatti, saranno più severe. Le esportazioni di rifiuti di plastica verso Paesi non appartenenti all'OCSE, in particolare, saranno vietate entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore del regolamento, mentre quelle verso i paesi dell'OCSE saranno soggette a condizioni più rigorose. Per i rifiuti non plastici (e non pericolosi) idonei al riciclo, la spedizione verso questi Paesi sarà consentita solo se questi ultimi garantiscono di poterli gestire in modo sostenibile.

All'interno dell'UE, lo scambio di informazioni e dati sulle spedizioni di rifiuti sarà digitalizzato, attraverso un hub elettronico centrale, per migliorare la comunicazione e la trasparenza. La nuova legge istituisce inoltre un gruppo di lavoro per migliorare la cooperazione tra i Paesi dell'UE sulla prevenzione delle spedizioni illegali.

"Questa legge – afferma l'europarlamentare danese Pernille Weiss, relatrice del testo - offre maggiore certezza ai cittadini europei che i nostri rifiuti saranno gestiti in modo appropriato, indipendentemente da dove saranno spediti. L'UE si assumerà finalmente la responsabilità dei suoi rifiuti di plastica vietandone l'esportazione verso paesi non appartenenti all'OCSE. I rifiuti sono una risorsa quando sono gestiti correttamente, ma non dovrebbero in nessun caso causare danni all'ambiente o alla salute umana."

Il 30 aprile è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.



## COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-21 Documento dedicato alle aziende associate

21/05/2024

Il regolamento – composto da 86 articoli e 13 allegati – rivede la disciplina vigente in materia e stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un'economia circolare e dell'obiettivo dell'inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti importati nell'UE da paesi terzi o esportati dall'UE verso paesi terzi, nonché alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell'Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Stabilisce inoltre le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, salvo alcune disposizioni che presentano date differite.

L'attuale regolamento (CE) n.1013/2006 sarà abrogato il 20 maggio 2024, anche se le sue disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ad eccezione di alcuni articoli.

Vengono riportati integralmente l'Articolo 1 e 2.

### Articolo 1

#### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un'economia circolare e dell'obiettivo dell'inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.



## COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-21 Documento dedicato alle aziende associate

21/05/2024

### Articolo 2

#### Articolo 2

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica:
  - a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
  - b) alle spedizioni di rifiuti importati nell'Unione da paesi terzi;
  - c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall'Unione verso paesi terzi;
  - d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell'Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
2. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
  - a) i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;
  - b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
  - c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all'articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio<sup>(2)</sup>;
  - d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all'articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;



## COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-21 Documento dedicato alle aziende associate

21/05/2024

- e) le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> o da altra legislazione dell'Unione pertinente;
  - f) le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;
  - g) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nell'Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico <sup>(3)</sup>;
  - h) le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>;
  - i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:
    - i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall'Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o
    - ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.
3. Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l'articolo 51, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 53, paragrafo 5.
4. Alle spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell'Unione, si applicano gli articoli 39 e 59.
5. Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all'interno dello Stato membro si applica soltanto l'articolo 36.



## COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-21 Documento dedicato alle aziende associate

21/05/2024

Il polistirene (PS) viene citato in Allegato III in merito agli obblighi generali di informazione:

IT

GU L del 30.4.2024

ALLEGATO III

**ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)**

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

- a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettati alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III di tale direttiva; o
- b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte I

Rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea <sup>(1)</sup>.

Ai fini del presente regolamento:

- a) tutti i riferimenti all'allegato IX della convenzione di Basilea, elenco A, si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;
- b) alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non dispersibili <sup>(2)</sup> ivi elencate;
- c) la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come «Residui contenenti metalli refrattari»;
- d) la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame» ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;
- e) la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;
- f) la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;
- g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU3011 <sup>(3)</sup> Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell'allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell'allegato IV, parte I):

i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti <sup>(4)</sup> e destinati a essere riciclati:

- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente <sup>(5)</sup> da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:
  - polietilene (PE)
  - polipropilene (PP)
  - polistirene (PS)
  - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Si riporta in allegato il testo completo del Regolamento in oggetto.